

RIMINITERME S.P.A.

PIANODIPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(Parte integrante del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 adottato dal CdA in data 20 maggio 2020)

Documento redatto ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione della società in data 4 ottobre 2021

Il Responsabile RPC

Colombari Rag. Samuele

ABBREVIAZIONI

RT SPA: Riminiterme s.p.a.

ANAC: Autorità Nazionale Anti-Corruzione

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

PPC: Piano Prevenzione della Corruzione

MODELLO 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.

231/2001

RPC: Responsabile per l'Attuazione del Piano della Prevenzione della Corruzione

OdV: Organo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

A) INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 e il Piano Nazionale Anticorruzione

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nota anche come “Legge Anticorruzione” introduce, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano specifiche misure di prevenzione e repressione degli eventuali fenomeni di corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio scenario regolamentare internazionale, teso a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle disposizioni a contrasto della corruzione, e rappresentato in particolare dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (cd. “Convenzione di Merida”) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (cd. “Convenzione di Strasburgo”).

L’11 settembre 2013, con la Deliberazione CIVIT n. 72, viene affiancato alla Legge Anticorruzione il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA).

Il documento, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della Legge 190/2012, sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale, detta gli indirizzi e gli obiettivi strategici per il contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale a livello centrale e fornisce indicazioni e supporto alle singole Amministrazioni Pubbliche per l’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto a livello locale, nonché per la stesura dei relativi Piani di Prevenzione della Corruzione (di seguito PPC).

2. La Legge Anticorruzione e le società a partecipazione pubblica

Per espressa previsione normativa, il primo destinatario della regolamentazione in materia di Anticorruzione è la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, il comma 34 dell’art. 1 alla L. 190/2012 dispone che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 15 a 33 si applichino anche “alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

Tale concetto è ulteriormente ribadito dai successivi commi 60 e 61 del medesimo art. 1, che, nell’indicare le modalità di definizione degli adempimenti attuativi della norma (predisposizione PPC, regolamentazione dell’attribuzione di incarichi vietati ai dipendenti pubblici, adozione di un codice di comportamento), specificano che detti adempimenti siano di competenza “delle regioni e delle province autonome e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo [...]”.

Lo stesso PNA, nella definizione dei propri destinatari riporta quanto segue: “I contenuti del presente PNA sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono

espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

3. Il concetto di “corruzione”

La Legge 190/2012 non fornisce una chiara e specifica definizione del concetto di “corruzione”, mantenendone un’accezione ampia.

Solo con la successiva Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, la cui linea interpretativa viene mutuata dallo stesso PNA, la corruzione viene per la prima volta identificata come “un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

4. Le interazioni con il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti

Sebbene la normativa in materia di Anticorruzione e la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti presentino importanti differenze di principio ed impostazione (basti rilevare che, nell’alveo della condivisa finalità di prevenire la commissione di illeciti, il D.Lgs. 231/2001 si concentra sulle condotte illecite realizzate nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, mentre la L.190/2012 fa riferimento alle condotte illecite realizzate a danno dell’Ente stesso), vi sono numerosi punti di contatto e di interazione.

A titolo di esempio, il D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nel novero dei propri reati presupposto, inserisce alcune fattispecie delittuose direttamente collegate al campo di applicazione della L. 190/2012, ovvero i reati di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.) e di “Corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.).

In tale ambito, con particolare riferimento agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, il PNA chiarisce che: “Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione de rischio sulla base del D.Lgs. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012 e

denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale”.

Riminiterme s.p.a. ha già adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2020, il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito Modello 231). Il presente PPC è pertanto da considerarsi parte integrante di tale Modello.

4.1. Il Responsabile per l’Attuazione del PPC

Ogni Ente sottoposto alle disposizioni di cui alla L. 190/2012 ed al PNA, a fronte dell’adozione del proprio PPC, è tenuto a nominare un Responsabile per l’Attuazione del PPC stesso (di seguito RPC).

Al RPC sono attribuiti dalla Legge i seguenti compiti:

- Elaborazione della proposta del PPC, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico dell’ente (nel caso di interesse, dal Consiglio di Amministrazione);
- Definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti esposti al rischio di corruzione;
- Verifica dell’efficace attuazione del PPC e proposta di modifica dello stesso in caso di significative violazioni o mutamenti dell’organizzazione della società;
- Verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- Contestazione delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- Segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013.

In merito alla nomina del RPC, per gli Enti dotati di un proprio Modello 231 assume particolare rilevanza la seguente indicazione del PNA: “Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”.

Infine, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l’ANAC interviene in merito alla nomina del RPC per le società di diritto privato a partecipazione pubblica chiarendo che: “In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

In questa ottica, nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l’Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell’ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza”.

In considerazione di quanto sopra, poiché Riminiterme spa ha un Organismo di Vigilanza monocratico costituito da un professionista esterno, non è stato possibile estendere al suddetto Organismo anche l'incarico di RPC.

In data 22/03/2021, il Vice Presidente di Riminiterme spa, Avv. Jessica Valentini con delega alla "Anticorruzione e Trasparenza" ha conferito l'incarico di RPC ad un dipendente della società, Rag. Samuele Colombari, dotato di idonee competenze ed esperienze pregresse in materia di Sistemi di Gestione e procedure aziendali. Il RPC agirà in pieno e costante coordinamento con l'Organo di Vigilanza.

4.5. Il Responsabile per l'Attuazione del PPC

Il presente Piano è stato aggiornato con il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 predisposto dall'Anac, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 24/06/2014 n. 90, nonché con la linee guida Anac delle Linee guida "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" avvenuta l'8 novembre 2017 con determina n. 1134.

Le integrazioni ed aggiornamenti sono descritti al paragrafo successivo del presente Piano.

B) IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI RIMINITERME SPA

1. Obiettivi e finalità

L'adozione del presente PPC, è da intendersi come parte integrante e sostanziale del Modello 231 adottato da RIMINITERME (a cui si farà esplicito rimando nelle sezioni successive) e rappresenta uno strumento:

- di garanzia e prevenzione rispetto alla commissione di illeciti connessi alla corruzione;
- di sensibilizzazione verso tutti coloro che operano in nome e per conto di RIMINITERME, con particolare riferimento ai soggetti impegnati nelle "aree di attività a rischio";
- di verifica, revisione ed ottimizzazione dei processi e dei protocolli interni, nonché dei relativi sistemi di controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione aziendale.

Il PPC costituisce un vero e proprio documento programmatico di RIMINITERME, all'interno del quale vengono identificate le strategie e le metodologie dirette a monitorare e gestire i processi potenzialmente a rischio di corruzione, prevenire eventuali comportamenti illeciti, sanzionare, reprimere e contrastare possibili violazioni alle regole ed ai principi aziendali.

2. Approccio metodologico

La redazione del presente PPC, prendendo a riferimento le indicazioni fornite in proposito dall'Allegato 1 del PNA, si è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione delle “*aree di rischio*”, rappresentate dalle attività nell'ambito delle quali risulta più elevato il rischio di corruzione;
- individuazione di un programma di formazione in tema di anticorruzione rivolto a coloro che operano nelle aree a maggior rischio di corruzione;
- individuazione di procedure finalizzate ad orientare le decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie in un'ottica di prevenzione e contrasto alla commissione di illeciti;
- definizione e formalizzazione dei principi etici aziendali (v. Codice Etico);
- individuazione delle modalità di diffusione del PPC ai destinatari (v. Modello 231 – Parte Generale, punto 9);
- previsione di flussi informativi e degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (v. Modello 231 – Parte Generale, punto 16);
- definizione ed applicazione di un sistema disciplinare sanzionatorio, ai fini preventivi (v. Modello 231 – Parte Generale, punto 10).

3. I reati rilevanti

Il PNA richiama nel campo di applicazione della norma l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale (artt. 314-335-bis c.p.):

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un

- procedimento penale o dall' autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall' autorità amministrativa (art. 335 c.p.).

Tra questi, sono state considerate sensibili nell' ambito delle attività svolte da Riminiterme spa i seguenti reati di seguito riportati in testo integrale.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall' articolo 640 bis, chiunque mediante l' utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l' omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”*

Corruzione per l' esercizio della funzione (art. 318 c.p.): *“Il pubblico ufficiale che, per l' esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

Corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio (art. 319 c.p.): *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.*

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l' incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.). *“Le disposizioni dell' articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all' articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (1).*

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l' esercizio delle sue*

funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319”.

Truffa (art. 640 c.p.) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica 640 ter c.p.) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

L'allegato 2 al PNA individua le seguenti quattro Aree di Rischio “comuni e obbligatorie” per tutte le amministrazioni:

1. Acquisizione e progressione del personale
 - a. Reclutamento;
 - b. Progressioni di carriera;
 - c. Conferimento di incarichi di collaborazione.
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture

- a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
 - b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
 - c. Requisiti di qualificazione;
 - d. Requisiti di aggiudicazione;
 - e. Valutazione delle offerte;
 - f. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
 - g. Procedure negoziate;
 - h. Affidamenti diretti;
 - i. Revoca del bando;
 - j. Redazione del cronoprogramma;
 - k. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
 - l. Subappalto;
 - m. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
 4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4. Le Aree ed Attività a Rischio

All'interno delle aree di cui all'allegato 2 al PNA e in coerenza con quanto riscontrato nel modello organizzativo 231, RiminiTerme spa ha individuato le seguenti specifiche Aree di Rischio:

5. Gestione del personale (dipendenti e collaboratori)
 - a. Reclutamento;
 - b. Progressioni di carriera;
 - c. Conferimento di incarichi di collaborazione.
6. Affidamento di lavori, servizi e forniture
 - a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
 - b. Requisiti di qualificazione;
 - c. Valutazione delle offerte;
 - d. Affidamenti diretti;
 - e. Bandi;
7. Gestione Amministrativa della società
 - a. Verifica incassi e registrazioni
 - b. Gestione pagamenti a fornitori
 - c. Operazioni di bilancio di esercizio
8. Gestione rifiuti, ambiente e sicurezza
 - a. Gestione infortuni e malattie
 - b. Gestione e smaltimento rifiuti

c. Gestione ambientale acque termali

Concentrandosi sulle Aree di Rischio definite, la Direzione di Riminiterme ha realizzato una specifica Analisi del Rischio (v. Allegato 1), che si è svolta nelle seguenti modalità:

- sulla base dell'analisi della struttura, dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda, sono state identificate le aree ed i processi più verosimilmente sottoposti al rischio di commettere reati rientranti nella gamma delle fattispecie corruttive (individuazione rischi specifici);
- i rischi così individuati vengono successivamente valutati, utilizzando il criterio di valutazione qualitativo e quantitativo proposto dall'Allegato 5 al PNA (Valutazione dei rischi);
- viene approfondita l'analisi organizzativa attraverso una verifica delle procedure gestionali, dei protocolli, dei flussi informativi e delle istruzioni già in essere presso l'azienda, con particolare riferimento alla loro adeguatezza ed all'efficacia preventiva rispetto ai reati specifici individuati (Analisi del sistema di controllo esistente);
- a seguito di un'attività di 'gap analysis', vengono individuati eventuali correttivi e/o integrazioni da apportare al sistema di controllo esistente, al fine di rendere a tutti gli effetti accettabile il livello di rischio di commissione degli illeciti individuati (Adeguamento del sistema di controllo preventivo);
- viene infine programmata nel tempo l'attuazione degli eventuali correttivi al sistema di controllo esistente (Programma di implementazione del sistema di controllo).

5. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal RIMINITERME nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente PPC ed al Modello 231 Aziendale.

In termini generali, nell'identificazione di azioni e procedure di contenimento del rischio, RIMINITERME adotta i seguenti principi:

- Chiara identificazione e separazione, laddove possibile, di compiti e responsabilità riconducibili a processi a rischio;
- Sviluppo di prassi e procedure ispirate a principi di trasparenza, congruità, coerenza e verificabilità, promuovendo la tracciabilità di ogni operazione;
- Presenza di livelli intermedi di autorizzazione e controllo per i processi a rischio che comportano la movimentazione di denaro;
- Adeguata formazione di tutti gli attori coinvolti nei processi maggiormente a rischio (v. successivo paragrafo 5.1);
- Distribuzione dei poteri autorizzativi e di firma coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste.

Tutti i Destinatari del presente PPC:

- non debbono porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla L. 190/2012;
- sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;

- non sono autorizzati ad accordare somme di denaro in favore di terzi che non siano state contrattualmente pattuite o che non siano adeguatamente proporzionate all'attività svolta ed alle condizioni di mercato;
- in occasione di trattative, richieste o rapporti con parti terze, sono tenuti ad evitare qualsiasi comportamento diretto ad influenzare impropriamente le decisioni della controparte e/o ad assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni aziendali non coerenti con le previsioni Statutarie, con le procedure interne, con il Codice Etico, il Modello 231 ed il presente PPC;
- sono tenuti a riferire prontamente al RPC eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale, del Modello 231 e del presente PPC, nonché a prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo.

5.1. Formazione

RIMINITERME considera la somministrazione al personale di adeguati supporti informativi e formativi in materia di anticorruzione un elemento necessario allo sviluppo di una cultura aziendale improntata alla trasparenza ed alla legalità.

Per questo motivo, nell'ambito delle attività di formazione continua previste dal Modello 231 aziendale, sono previste specifiche iniziative rivolte ai dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una o più attività a rischio. Tali iniziative sono riassunte in un programma di formazione, che in parte è stato eseguito dall'ODV 231 e in parte sarà attivato a partire da ottobre 2021.

L'attività formativa riguarderà, nello specifico, le seguenti tematiche:

- i principi di "legalità" ed "etica", con rimandi al Codice Etico Aziendale;
- le buone prassi amministrative;
- la disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni della L. 190/2012.

A seguito di ogni sessione formativa verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

6. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

4.5. Gestione del personale dipendente e collaboratori

4.6. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- Reclutamento del personale;
- Progressioni di carriera (sviluppo del personale, valutazione della performance dei dipendenti, politica retributiva, premi di risultato e benefit);
- Conferimento di incarichi di collaborazione.

La politica aziendale in materia di retribuzione e carriera considera quale imprescindibile parametro di valutazione nell'operato dei dipendenti la correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle norme

vigenti e delle regole definite dall'azienda. L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato e i requisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione, disciplinato da un apposito Regolamento, è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

Ogni incarico affidato a soggetti terzi (consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definito per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il RIMINITERME si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello 231, di cui il presente PPC è parte integrante e sostanziale.

4.7. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente e Vice Presidente;
- Direttore;
- Direttore Sanitario

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

4.8. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Frode Informatica (art. 640 ter c.p.)

4.9. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Riminiterme spa, ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti interni ed esterni;
- Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza, inclusi i poteri di selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- Adozione del Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- Adozione del Regolamento per il Reclutamento del Personale Dipendente;
- Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza

Rispetto alle attività di selezione, assunzione e sviluppo del personale e dell'attribuzione di incarichi a collaboratori, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di personale/collaboratori e cooperano nella gestione dell'iter di selezione/conferimento di incarico);
- Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione del personale/dei collaboratori ed approva l'inserimento in organico delle risorse così individuate);
- Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, con particolare riferimento all'attribuzione di incarichi, il RIMINITERME si impegna a:

- Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai collaboratori/consulenti esterni;
- Prevedere in tutti i conferimenti di incarico l'obbligo per il collaboratore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del RIMINITERME e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni.

4.10. Affidamento di lavori, servizi e forniture

4.11. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- Requisiti di qualificazione;
- Valutazione delle offerte;
- Affidamenti diretti;
- Bandi;

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il RIMINITERME si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello 231, di cui il presente PPC è parte integrante e sostanziale.

4.12. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Direttore;
- Ufficio Amministrazione;

4.13. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Frode Informatica (art. 640 ter c.p.)
- Riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648 c.p.)

4.14. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il RIMINITERME ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti interni ed esterni;
- Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- Adozione del Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il RIMINITERME si impegna a:

- Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai fornitori;
- Prevedere in tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura l'obbligo per il fornitore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del RIMINITERME e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni.

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di prodotti e/o servizi e collaborano nella gestione dell'iter di selezione del fornitore ed aggiudicazione);
- Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione dei fornitori),
- Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

4.15. Gestione Amministrativa della società

4.16. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- Verifica incassi e registrazioni

- Gestione pagamenti a fornitori
- Operazioni di bilancio di esercizio

Ogni prestazione effettuata deve trovare riscontro rispetto alla regolare fatturazione, con particolare riferimento ad evitare l'addebito di prestazioni in convenzione con il SSN non eseguite.

Verifica delle eventuali deroghe da parte dei responsabili per prestazioni non accompagnate dalla corretta documentazione a supporto.

Rispetto delle procedure di chiusura giornaliera di cassa e della predisposizione delle distinte di versamento a saldo delle prestazioni fatturate.

Inerenza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto alle specifiche sopra riportate per evitare la copertura di operazioni false e/o fittizie. A questo proposito, il RIMINITERME si impegna anche nei confronti dei dipendenti che operano per conto o nell'interesse dell'azienda affinché rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello 231, di cui il presente PPC è parte integrante e sostanziale.

4.17. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Direttore;
- Personale di reception;
- Ufficio Amministrazione;

4.18. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Frode Informatica (art. 640 ter c.p.)
- Riciclaggio e auto riciclaggio (art. 648 c.p.)
- False comunicazioni sociali /art. 2621-2622 c.c.)
- Truffa (art. 640 c.2 n.1 c.p.)

4.19. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il RIMINITERME ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti interni ed esterni;
- Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- Adozione del Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione
- Presidi di II livello: realizzati dal CdA (approvazione dei bilanci)
- Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

4.20. Gestione rifiuti, ambiente e sicurezza.

4.21. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- Gestione infortuni e malattie
- Gestione e smaltimento rifiuti
- Gestione ambientale acque termali

Rischio che un paziente possa incorrere in un infortunio causato dal personale dipendente della società o che un dipendente possa ammalarsi o infortunarsi in occasione di lavoro.

La società fa uso di risorse minerali (acqua termale) e acqua marina per l'erogazione dei propri servizi; questi fluidi devono essere trattati evitando la contaminazione con le acque reflue destinate alla pubblica fognatura, mediante sistema di depurazione e nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dai competenti enti pubblici.

Il non corretto smaltimento di tali rifiuti, che può creare un danno ambientale

4.22. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Direttore;
- Direttore Sanitario;

4.23. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Inquinamento ambientale e delitti colposi (art. 452 e segg. c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat (art. 733 bis c.p.)

4.24. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il RIMINITERME ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti interni ed esterni;
- Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;

- Adozione del Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- Procedure ambientali ISO 14001
- Certificazione ISO 45001
- Manuali aziendali di autocontrollo

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile dei processi e delle certificazioni e dalla Direzione
- Presidi di II livello: realizzati dal CdA
- Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5. Le procedure di tutela del dipendente che segnala fatti illeciti.

I dipendenti della società possono segnalare presunti fatti illeciti direttamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione al proprio indirizzo internet.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha l'obbligo di mantenere il riserbo sia sull'informazione ricevuta e il nominativo del dipendente che ha inviato l'informativa.

Il responsabile della Prevenzione e corruzione è tenuto a tenere segreta la password di accesso al proprio indirizzo internet.

6. Attività del RPC e flussi informativi

Come indicato in precedenza, il RIMINITERME ha individuato in un proprio dipendente interno il Responsabile dell'Attuazione del presente PPC.

Pertanto, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti all'OdV definiti nella Parte Generale del Modello 231 (v. punto 15 Parte Generale) adottato dal RIMINITERME, ai fini del presente PPC, il RPC è tenuto a:

- Verificare l'adeguatezza nel tempo del presente PPC;
- Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- Curare l'aggiornamento del presente PPC;
- Gestire adeguati flussi informativi da e verso la sua persona;
- Vigilare sulla formazione ed informazione correlata ai temi dell'anticorruzione;
- Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il RIMINITERME ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione dei reati previsti dalla L. 190/2012.
- Monitorare le segnalazioni di condotte illecite che, a tutela dell'integrità dell'ente, i soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D. lgs. 231/2001 indirizzano all'appositamente istituito sportello on line che, con modalità informatiche, ne garantisce riservata l'identità nel pieno rispetto della L. n. 179/2017, delle indicazioni dell'ANAC e della circolare del Ministero della Giustizia (R.P.C.T.) n. 1/2019.

A tale scopo, il RPC potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 6.

Il RPC dovrà osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti durante la propria attività, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

7. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico, del Modello 231 e del presente PPC sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dal punto 8 della Parte Generale del Modello 231, che si intendono qui interamente richiamate.

8. Diffusione del presente Piano

La diffusione dei contenuti del presente PPC ai soggetti destinatari dello stesso costituisce uno strumento di garanzia e controllo di primaria importanza.

Il presente PPC è, pertanto, oggetto di comunicazione a tutti gli stakeholder aziendali, secondo modalità e tempi definiti dal Presidente in accordo alla Direzione ed al RPC, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che RIMINITERME ha ritenuto di darsi.

Il PPC è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede sociale ed è a disposizione di chiunque voglia consultarlo. Copia del presente PPC e della relativa documentazione pertinente è, inoltre, messa a disposizione in un'area dedicata del sito internet aziendale, come peraltro richiesto dalla stessa L. 190/2012.

Rispetto alle specifiche modalità di diffusione, essendo il presente PPC parte integrante e sostanziale del più volte richiamato Modello 231 adottato dal Centro, si applica quanto al punto 7 della Parte Generale del Modello 231, che si intende qui interamente richiamato.

* * * * *

Allegati

1. Allegato 1 al Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001-parte speciale.